



Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.acc. 28/10/2020, Verbale di accordo 28 ottobre 2020 sulla costituzione del fondo sanitario TPL Salute

[Epigrafe](#)

[Parti stipulanti](#)

[Testo del verbale di accordo](#)

Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.acc. 28/10/2020

Verbale di accordo 28 ottobre 2020 sulla costituzione del fondo sanitario TPL Salute

Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.acc. 28/10/2020, Verbale di accordo 28 ottobre 2020 sulla costituzione del fondo sanitario TPL Salute

ANAV

ASSTRA

Agens

e

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

Trasporto - Autoferrotranvieri

Verb.acc. 28/10/2020, Verbale di accordo 28 ottobre 2020 sulla costituzione del fondo sanitario TPL Salute

Testo del verbale di accordo Le parti, a modifica ed integrazione dell'art. 38 dell'A.N. 28 novembre 2015, hanno stabilito che:

"Tutte le aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro autoferrotranvieri-internavigatori del 23 luglio 1976 (c.d. "Testo Unico"), per come modificato e/o integrato dai successivi contratti/accordi nazionali di rinnovo dello stesso, dovranno iscrivere tutti i propri dipendenti al Fondo di settore "TPL Salute" all'atto della costituzione dello stesso.

Le aziende verseranno al Fondo TPL Salute entro il 16 novembre dell'anno precedente alla copertura assicurativa la quota annuale di 9,10 euro al netto della fiscalità agevolata prevista dal contributo di solidarietà, pari a euro 10 di costo aziendale previsto all'art. 38, comma 1 dell'A.N. 28 novembre 2015. Per il solo anno 2021 tale versamento avverrà entro il 15 gennaio 2021.

Le parti concordano che gli oneri di cui all'art. 38, comma 1 dell'A.N. 28 novembre 2015 maturati sino alla data di costituzione del Fondo di settore sono di euro 36,40, pari a 40 euro di costo aziendale e che verranno versati dalle aziende in soluzioni di importo pari a euro 10,00 di costo aziendale alla data di effettiva costituzione del Fondo, 10,00 euro di costo aziendale alla data del 31 dicembre 2020 o comunque non oltre 30 giorni dalla effettiva costituzione del Fondo e 10,00 euro di costo aziendale alla data del 16 novembre per ciascuno degli anni 2021 e 2022.

Fatte salve le previsioni contrattuali di cui all'art. 38 "Welfare", A.N. 28 novembre 2015, e specificatamente quella di cui alla lettera B) "Assistenza Sanitaria Integrativa", al solo fine di consentire l'armonizzazione delle forme di assistenza sanitaria integrativa stabilite da accordi di secondo livello con quelle previste dal Fondo Nazionale TPL Salute, le Parti convengono che:

- alle aziende che alla data di costituzione del Fondo TPL Salute, erogano, tramite l'istituzione di casse o fondi aziendali o la sottoscrizione di polizze assicurative, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui all'[articolo 9 del decreto legislativo n. 502/1992](#) ss.mm.ii. con un contributo a carico azienda parziale o totale, è consentita, per un periodo massimo di 20 mesi decorrenti dalla data di costituzione del Fondo TPL Salute e per i soli lavoratori che beneficiano di dette forme di assistenza sanitaria integrativa aziendale, la sospensione di tutti i suddetti versamenti e delle prestazioni previste dal medesimo Fondo nazionale, fatta eccezione per il solo versamento di euro 9,10, pari a euro 10,00 di costo aziendale, da erogare a titolo di oneri di gestione alla data di effettiva costituzione del Fondo stesso;

- alla data di cessazione della sospensiva e comunque entro il periodo massimo transitorio di 20 mesi, le suddette aziende si allineeranno alle tempistiche di contribuzione previste dal secondo e terzo capoverso del presente accordo, versando al Fondo Nazionale le quote di contribuzione già scadute unitamente a quanto maturato nel periodo di sospensione. Tali somme, al netto dei costi di gestione del Fondo, saranno impiegate dal Fondo stesso per garantire ai lavoratori interessati dalla sospensiva prestazioni sanitarie aggiuntive/straordinarie una tantum.

Addendum al verbale di accordo del 28 ottobre 2020 - Costituzione Fondo TPL Salute

Oggi 7 dicembre 2020 si sono incontrate in videoconferenza:

Le Associazioni Datoriali

AS S T R A

ANAV

AGENS

e

Le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali:

FILT-CGIL

FIT-CISL

UILTRASPORTI

FAISA-CISAL

UGL/FNA

In seguito alla conclusione dell'iter di costituzione del Fondo TPL Salute, completato in data 3 dicembre 2020, le parti, al fine di consentire gli adempimenti tecnici necessari all'avvio dello stesso, ritengono opportuno aggiornare il verbale di accordo del 28 ottobre 2020 nelle parti riguardanti le tempistiche dei versamenti dovuti dalle aziende al Fondo TPL Salute.

Le parti, pertanto, confermano integralmente i contenuti del sopra richiamato verbale di accordo con il solo aggiornamento delle parti sotto descritte:

- la prima quota di contributi arretrati da versare all'atto della costituzione del Fondo per tutte le aziende (9,10 euro pari a 10,00 euro di costo aziendale), unitamente alla seconda quota di arretrati (9,10 euro pari a 10,00 euro di costo aziendale) precedentemente da versare entro il 31 dicembre 2020, dovranno essere versate in unica soluzione entro l'11 gennaio 2021. Entro la medesima data dell'11 gennaio 2021, anziché

entro il 15 gennaio 2021, dovranno essere versati i contributi relativi all'anno di competenza dell'anno 2021 (9,10 euro pari a 10,00 euro di costo aziendale);

- resta inteso che le aziende che alla data di costituzione del Fondo TPL Salute erogano, tramite l'istituzione di casse o fondi aziendali o la sottoscrizione di polizze assicurative, prestazioni di assistenza sanitaria integrativa di cui all'[articolo 9](#) del [decreto legislativo n. 502/1992](#) ss.mm.ii. potranno usufruire della sospensione di versamento prevista dal verbale di accordo del 28 ottobre 2020 fatto salvo per quanto riguarda il versamento del contributo della sola prima quota di 9,10 euro pari a 10,00 euro di costo aziendale di arretrati da versare entro l'11 gennaio 2021.

Copyright 2022 Wolters Kluwer Italia Srl - Tutti i diritti riservati